



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, in particolare l’art.1 con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, recante la “Nomina dei Ministri”, con il quale il Professore Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono “al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante “Attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 5, l’articolo 17, comma 2, lettera d), e l’articolo 22, comma 2;

VISTO l’art.15, comma 3bis, del Decreto Legge n.104/ 2013, convertito con modifiche, dalla Legge 8.11.2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” che ha modificato il DM 30 settembre 2011;

VISTA l’offerta formativa potenziale degli Atenei per l’a.a. 2019/2020, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato D.M. 948/2016;

VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato con prot.7102 del 4 febbraio 2019 per il numero complessivo di 40.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2018/2021;

VISTO il D.M. del 21 febbraio 2019, n. 118 di attribuzione dei posti per l’a.a. 2018/2019;

PRESO ATTO che non è stata data ancora attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

**DECRETA**

**Art. 1**

Nel corrente anno accademico 2019/2020, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 citato in premessa, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.

Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all'articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni **2 e 3 aprile 2020** nelle modalità di seguito indicate:

**mattina del 2 aprile 2020** prove scuola dell'infanzia, **pomeriggio del 2 aprile 2020** prove scuola primaria;

**mattina del 3 aprile 2020** prove scuola secondaria I grado, **pomeriggio del 3 aprile 2020** prove scuola secondaria II grado.

Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall'art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

In deroga a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di **maggio 2021**.

### **Art.2**

Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all'art. 3, comma 1 (*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*) e all'art. 5 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 2, del D.M. n. 92/2019.

Roma,

IL MINISTRO  
Prof. Gaetano MANFREDI

## Allegato A

### Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione	Denominazione ateneo	Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
<b>Abruzzo</b>	Università dell'Aquila	60	80	60	60	260
<b>Basilicata</b>	Università della Basilicata-Potenza	95	85	45	75	300
<b>Calabria</b>	Università della Calabria	150	250	200	200	800
	Mediterranea di Reggio Calabria	30	100	70	100	300
	Università degli Studi "Magna Graecia" - Catanzaro	0	20	100	100	220
<b>Campania</b>	Università Suor Orsola Benincasa	200	370	80	350	1000
	Università di Salerno	110	200	50	100	460
<b>Emilia-Romagna</b>	Università di Ferrara	25	35	25	35	120
	Unimore	25	35	35	35	130

	Università di Parma	35	35	70	70	210
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	Università di Udine	30	60	50	50	190
	Università degli Studi di Trieste	0	0	50	50	100
<b>Lazio</b>	Università di Cassino e del Lazio meridionale	150	150	150	250	700
	Università Studi Internazionali di Roma-UNINT	130	130	130	130	520
	Libera Università Maria SS Assunta	40	60	60	60	220
	Università di Roma Tre	40	80	90	90	300
	Università Europea di Roma	100	120	60	120	400
	Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	70	60	50	60	240
	Link Campus University	75	75	100	200	450
	Università degli studi di Roma Tor Vergata	30	90	90	90	300
	Università della Tuscia	40	40	20	20	120

<b>Liguria</b>	Università di Genova	30	90	100	120	340
<b>Lombardia</b>	Università di Bergamo	30	95	90	85	300
	Università Milano Bicocca	30	120	120	90	360
	Università Cattolica Sacro Cuore	25	175	180	50	430
<b>Marche</b>	Università di Macerata	80	120	100	100	400
	Università di Urbino	30	60	150	90	330
<b>Molise</b>	Università degli Studi del Molise	70	130	100	100	400
<b>Piemonte</b>	Università di Torino	20	50	65	70	205
<b>Puglia</b>	Università di Bari	120	150	160	160	590
	Università di Foggia	200	200	200	200	800
	Università del Salento	150	150	150	150	600
<b>Sardegna</b>	Università di Cagliari	45	58	68	69	240
	Università di Sassari	0	50	50	50	150
<b>Sicilia</b>	Università di Catania	100	100	200	200	600
	Università Kore di Enna	175	300	200	450	1125

	Università di Messina	280	728	456	536	2000
	Università di Palermo	200	350	200	200	950
<b>Toscana</b>	Università di Firenze	100	100	100	100	400
	Università di Pisa	15	55	55	75	200
	Università di Siena	0	75	100	125	300
<b>Trentino</b>	Libera Università di Bolzano	42	58	25	25	150
	Università di Trento	0	40	40	20	100
<b>Umbria</b>	Università di Perugia	65	65	65	65	260
<b>Valle D'Aosta</b>	Università della Valle d'Aosta	0	40	15	35	90
<b>Veneto</b>	Università di Verona	25	100	150	150	425
	Università di Padova	90	160	160	90	500
<b>Totale</b>						<b>19.585</b>